

Spett.le
Operatore economico

Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 COMMA 2-bis E 14, COMMA 4-bis DEL D.L. 189/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, E PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA ALBERGO SAN PAOLO - ID opera 4505”, sita a Camerino (MC) in Località San Paolo, Via Benedetto XIII n. 1. O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii. - Opera inserita nell’Allegato 2 – n. 204 e nell’Allegato 3 – n. 74 dell’O.C.S.R. n. 67 del 12/09/2018, i quali sostituiscono rispettivamente gli Allegati 1 e 4 della citata Ordinanza n. 56/2018.

CUP: E15B18000630001 – CIG: 8109592705

PREMESSA

Le premesse di cui ai seguenti punti da A) a F) costituiscono parte integrante della presente lettera di invito e disciplina di gara:

A) INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO E NOTIZIE GENERALI

Con nota Prot. (A) n. 13359 del 04/07/2019 è stato acquisito agli atti dell’Ente, il C.I.R. (Congruità dell’Importo Richiesto) con esito positivo, relativo ai lavori in oggetto denominati **“RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA ALBERGO SAN PAOLO - ID OPERA 4505”**, da cui risulta un importo complessivo dell’intervento pari ad euro 1.625.000,00, di cui € 1.100.000,00 per lavori, ed € 525.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, queste ultime comprensive di € 199.960,24 per spese tecniche oggetto della presente procedura come più avanti specificato. In riferimento ed in coerenza con il predetto C.I.R. è stato redatto dal personale abilitato dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camerino il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica dei menzionati lavori allegato alla presente lettera di invito e disciplinare di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento in due fasi distinte, così come normato dall’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per il sisma n. 56 del 10 maggio 2018 s.m.i.: la prima consistente nell’affidamento principale dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (importo pari ad **€ 113.308,26**), la seconda (opzione di ampliamento) relativa ai servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni e/o servizi integrativi (importo pari ad **€ 86.651,98**).

In esecuzione di quanto previsto nella Determina a contrarre, R.G. n. _____ del _____, codesto spettabile Operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate, senza eccezioni e/o riserva alcuna, tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito, dai relativi allegati e documentazione integrativa, richiamata dall’art. 4, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, alle condizioni condizioni, generali e particolari, di seguito specificate.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (di seguito anche Codice), l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

B) STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Camerino:

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 62032 Camerino (MC)

Sede provvisoria (in seguito a eventi sismici del 2016): Via Le Mosse n. 19 – 62032 Camerino MC) CF: 00276830437 – P.IVA: 00139900435; Pec: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it; Tel.: 0737.637298 (recapito Settore LL.PP. – Ricostruzione Pubblica) – Fax: 0737.630423

Luogo di esecuzione dei servizi: territorio del Comune di Camerino (codice NUTS: ITI33).

C) R.U.P.

In riferimento alla presente procedura, le funzioni di R.U.P. sono svolte dall'Arch. Loredana Marinsaldi, Funzionario Tecnico del Settore 3^a - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica del Comune di Camerino; Tel.: 0737.63.72.98.

D) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura negoziata con la consultazione di 10 (dieci) operatori economici, ai sensi degli artt. 2 comma 2-bis 14, commi 4 e 4-bis del D.L. n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016 e ss.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: **offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

E) PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO:

Affidamento del servizio principale di ingegneria e architettura, consistente nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento delle seguenti prestazioni opzionali, ai sensi dell'art. 4, c. 4 dell'Ordinanza C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni e/o servizi integrativi relativi all'intervento di "RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA ALBERGO SAN PAOLO - Scheda C.I.R.: Id opera 4505", sita a Camerino (MC) in Località San Paolo, Via Benedetto XIII n. 1, ricompreso nel secondo programma degli interventi delle opere pubbliche, approvato con Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., in quanto inserito nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 dell'Ordinanza commissariale n. 67 del 12/09/2018, i quali sostituiscono rispettivamente gli Allegati 1 e 4 della citata Ordinanza n. 56/2018. Per l'espletamento dell'incarico, ivi compreso quello opzionale, si richiama espressamente quanto previsto al NOTA BENE del successivo art. 2.

Il Comune di Camerino non prevede per tale intervento la suddivisione in lotti funzionali di cui all'art. 51, comma 1 del Codice, vista l'impossibilità di assicurare per ciascun eventuale stralcio la necessaria "funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" come riportato all'art. 3, comma 1, lettera qq).

F) PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA

In applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., la presente lettera d'invito è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità (Prot. n. 22967 del 18.11.2019) da parte

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016.

ART.1 - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI INERENTE L'INTERVENTO

L'importo dei lavori oggetto dell'intervento è stimato in € 1.100.000,00 (I.V.A. esclusa), ed è sommariamente suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui al D.M. del 17.06.2016:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i> <i>Distinta: ARCHITETTONICO</i>	0,95	370.000,00	8,9254223 4%
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	370.000,00	8,9254224 0%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	50.000,00	16,195079 11%
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	150.000,00	11,502830 0%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	160.000,00	11,286135 04%

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, costituiscono prestazione principale tutte quelle relative alle opere della categoria STRUTTURE S.03

NOTA BENE: Il limite finanziario da rispettare quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in oggetto è pari a € 1.100.000,00, IVA esclusa, relativo ai lavori da porre a base di gara. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico ovvero in termini di riduzione dell'importo per l'esecuzione dei lavori.

ART.2 – OGGETTO ED IMPORTO A BASE DI GARA DELL'APPALTO

L'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto (prestazione principale: - b.II) progettazione definitiva, - b.III) progettazione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) **è pari a € 113.308,26**, dicansi euro centotredicimilatrecentootto/26, spese comprese, e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi, ed è definito come da calcolo analitico di cui all'allegato **Capitolato descrittivo e prestazionale recante anche il calcolo dell'importo dei corrispettivi**, come da prospetto che segue:

FASI PRESTAZIONALI	EURO
- b.II) Progettazione definitiva	61.404,57
- b.III) Progettazione esecutiva	51.903,69
Ammontare del corrispettivo/Importo a base di gara	113.308,26

Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente procedura, il quale si applica anche al servizio opzionale di D.L., C.S.E e prestazioni e/o servizi integrativi.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto di gara è da **intendersi a corpo.**

FINANZIAMENTI: L'affidamento dei servizi, compreso quello opzionale (D.L., C.S.E. e prestazioni e/o servizi integrativi), è finanziato interamente a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 189/2016, giusto l'art. 4, comma 7, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 giugno 2018 e ss.mm.ii.

PAGAMENTI: Il corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136.

Per le specifiche modalità di pagamento dei corrispettivi si rinvia a quanto espressamente previsto negli allegati Capitolato descrittivo e prestazionale e schema di contratto.

NOTA BENE: Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e tutte le prestazioni accessorie necessarie alla piena e completa fruizione dell'immobile al termine dei lavori (ad es. deposito della documentazione per l'agibilità, deposito della SCIA in materia di prevenzione incendi, ecc).

In ogni caso, l'eventuale espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

Ai fini dell'espletamento del servizio principale da affidare, il Comune fornirà all'affidatario la relazione geologica redatta sulle risultanze delle indagini geognostiche eseguite, in esecuzione di altro e diverso affidamento, prima dell'inizio della fase di progettazione di cui alla presente procedura.

In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidamento di ulteriori prestazioni specialistiche diverse da quelle elencate che si renderanno necessarie sarà effettuato a cura del Responsabile Unico del Procedimento, utilizzando le somme all'uopo destinate nel quadro economico.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONE DI AMPLIAMENTO

3.1. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel **termine complessivo di n. 120 giorni**, secondo le seguenti indicazioni:

- a) progettazione definitiva: **72 (settantadue) giorni naturali consecutivi** dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
- b) progettazione esecutiva: **48 (quarantotto) giorni naturali consecutivi** dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo.

Il Comune si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione dei servizi **in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice di contratti pubblici.

3.2 OPZIONE DI AMPLIAMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dallo Schema di Contratto, **il Comune si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni, comprese quelle economiche, offerte in sede di gara, anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e prestazioni e/o servizi integrativi (opzione di ampliamento)**, subordinamente all'approvazione del progetto, per un importo stimato pari ad € **86.651,98**, dicansi euro ottantaseimilaseicentocinquantuno/98, Iva ed oneri previdenziali esclusi, come da prospetto che segue. L'importo suddetto è stato calcolato ai sensi del d.m. 17.6.2016.

FASI PRESTAZIONALI	EURO
- c.l) Esecuzione dei lavori (<i>opzione di ampliamento: D.L. e C.S.E.</i>)	85.451,98
prestazioni e/o servizi integrativi (<i>opzione di ampliamento</i>)	1.200,00
Ammontare del corrispettivo	86.651,98

Resta inteso che qualora il Comune non esercitasse tale facoltà, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa.

ART.3 BIS – VALORE COMPLESSIVO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo stimato dell'appalto, è pertanto pari ad € **207.958,65**, diconsi euro duecentosette milanovecentocinquantotto/65, IVA esclusa, come di seguito riepilogato:

FASI PRESTAZIONALI	EURO
– Progettazione Definitiva (b.II)	63.860,75
– Progettazione Esecutiva (b.III)	53.979,84
– Esecuzione Lavori (c.I) (<i>opzione di ampliamento</i>)	88.870,06
– Prestazioni e/o servizi integrativi	1.248,00
Valore complessivo del corrispettivo	207.958,65

ART.3 TER – TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data dell'esperimento della gara.

ART.4 – DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) La presente lettera di invito, con i suoi modelli e allegati, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara negoziata, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- 2) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato di tutti i documenti ed elaborati grafici;
- 3) Il Capitolato descrittivo e prestazionale recante anche il Calcolo dei corrispettivi;
- 4) Lo Schema di contratto.

4.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il --/--/----** (decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte) al seguente indirizzo pec:

protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

L'oggetto della pec deve contenere la seguente dicitura: **"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705 - RICHIESTA CHIARIMENTI"**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al 5° (quinto) giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: **<http://www.comune.camerino.mc.it/>**, sezione **"Amministrazione trasparente"**, sotto-sezione **"Bandi di gara e contratti"**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.: Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

4.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte, contenenti tutta la documentazione richiesta, dovranno, a pena di esclusione, pervenire esclusivamente in formato digitale mediante UNICA PEC, entro il termine perentorio del giorno XX/XX/XXXX - ore XX:XX, al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

A pena di esclusione, l'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705" e la PEC dovrà contenere in allegato solo n. 3 (tre) distinti file in formato ".zip", denominati come di seguito indicato:

1. "PLICO A – Documentazione Amministrativa.zip", contenente quanto indicato all'art. 15;
2. "PLICO B – Offerta tecnica.zip", contenente quanto indicato all'art. 16;
3. "PLICO C - Offerta economica.zip", contenente quanto indicato all'art. 17;

NOTA BENE: I plichi informatici sopra richiamati, a pena di esclusione, dovranno:

- essere criptati mediante chiavi alfanumeriche di almeno 10 caratteri;

- le chiavi alfanumeriche dovranno essere distinte e diverse per ognuno dei tre plichi e non dovranno essere allegate né rese note con la pec di invio dell'offerta.

NOTA BENE: La chiave alfanumerica relativa al plico denominato "Plico A – Documentazione Amministrativa.zip" dovrà essere inviata alla stazione appaltante – a mezzo PEC - all'indirizzo: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it, entro le ore 24:00 del giorno precedente l'apertura dei plichi (vedi anche art. 18).

NOTA BENE: Ciascuna delle chiavi alfanumeriche, relative ai plichi denominati "Plico B – Offerta tecnica.zip" e "Plico C- Offerta economica.zip", dovrà essere inviata dagli operatori economici, ciascuna

con separata PEC, su specifica richiesta della Stazione Appaltante e nei termini rispettivamente dalla stessa indicati, come disciplinato dagli artt. 19 e 20 della lettera di invito.

NOTA BENE:

- L'oggetto della PEC relativa alla chiave alfanumerica del Plico A dovrà contenere la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705 - CHIAVE PLICO A";
- L'oggetto della PEC relativa alla chiave alfanumerica del Plico B dovrà contenere la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705 - CHIAVE PLICO B";
- L'oggetto della PEC relativa alla chiave alfanumerica del Plico C dovrà contenere la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705 - CHIAVE PLICO C".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; per il rispetto del termine di ricezione della documentazione fanno fede la data e l'ora di ricezione della PEC, come riportati sulla ricevuta di avvenuta consegna.

Non potrà essere imputabile alla stazione appaltante il mancato recapito o il recapito oltre il termine fissato dell'offerta. Sarà cura dell'operatore economico partecipante assicurarsi dell'effettiva consegna della PEC.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e **purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità**, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non sono ammesse integrazioni al plico informatico recapitato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, il DGUE, la formulazione dell'offerta tecnica e la formulazione dell'offerta economica, dovranno essere redatte preferibilmente utilizzando i modelli predisposti ed allegati alla presente, con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del/i relativo/i sottoscrittore/i.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte pervenute fuori termine saranno automaticamente escluse.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, **ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice**, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica nel giorno _____ alle ore _____ presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale in Via Le Mosse n. 10.

L'eventuale rinvio di tale seduta pubblica a data successiva, sarà reso noto, con un pre-avviso di cinque giorni mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune di Camerino al seguente indirizzo internet: <http://www.comune.camerino.mc.it/>, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate e/o con riserve.

ART. 6 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di giorni dieci (dieci) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio, a pena di esclusione.

NOTA BENE: in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara ESCLUSIVAMENTE i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito tramite PEC, in possesso dei requisiti previsti.

Si precisa che gli operatori economici destinatari della presente lettera d'invito sono stati individuati dal Comune di Camerino, all'esito di un'indagine di mercato, effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse, verificato in via preventiva dall'ANAC.

Si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n.263 (*Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.*).

Gli operatori economici devono essere iscritti all'elenco speciale dei professionisti abilitati, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016 s.m.i., e dell'Ordinanza n. 12 del 09.01.2017 s.m.i.

In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente avviso, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione

ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

L'iscrizione al menzionato elenco è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.

È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 s.m.i.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano anche le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 02.12.2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta **l'esclusione dalla gara** di entrambi i concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui agli articoli 46, comma 1, lett. f) e g), del Codice e 12 della Legge 81/2017, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, **per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T. o consorzio ordinario costituito o di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RT non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. **24, comma 5 del Codice**, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente è tenuto, quindi, ad indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento. E' inoltre indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'art. **24, comma 7 del Codice**, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino

che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

ART. 8 - REQUISITI GENERALI

- 1) **Sono esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) **Sono esclusi** gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e le cause di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del Codice;
- 3) **La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto il 26 luglio 2017** tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo art. 30 e nello schema di contratto, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
- 4) *(solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria)* **Sono esclusi** società di professionisti e società di ingegneria che non sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M 263/2016.
- 5) **Sono esclusi** gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii.;

NOTA BENE: La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui all'ordinanza commissariale n. 33/20107 s.m.i.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

La verifica dei requisiti avverrà sul concorrente aggiudicatario, anche mediante il sistema AVCPass, per cui il concorrente, sia che si presenti in forma singola sia in forma associata, dovrà produrre il/i relativo/i PASSOE (eventualmente anche in per l'ausiliaria).

ART. 9 – REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte** prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera d'invito.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si richiamano le precisazioni della Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3, secondo cui:

- per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la "nuova società", ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione

9.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (Art. 2, comma 2-bis, DL 189/2016 e ss.mm.ii., Art. 4, comma 3, lett. a), Ordinanza commissariale n. 56/2018 e ss.mm.ii., D.M. 263/016, Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codici).

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti commi.

Requisiti del concorrente

A) Iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016 e ss mm.ii

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al relativo paragrafo, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti (numero e data iscrizione).

(Requisito che deve essere posseduto in forma singola ovvero da tutti i componenti di raggruppamenti, GEIE o aggregazioni);

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al relativo paragrafo, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti (numero e data iscrizione).

L'iscrizione all'Elenco è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.

NOTA BENE: In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente disciplinare, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

B) Requisiti di cui al D.M. 2/12/2016, n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

C) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine di mercato;

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione al registro commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

D) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al relativo paragrafo, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:

E) I requisiti ex art.98 D.Lgs 81/08.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al relativo paragrafo, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista in materia antincendio

F) Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al relativo paragrafo, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per il professionista competente in materia di acustica

G) Essere in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art. 2 L.447/95-DPCM 31/03/1998 per l'espletamento dei servizi tecnici correlati.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al relativo paragrafo, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/016 e ss.mm.ii. (Requisito indicato alla precedente lettera A), che deve essere posseduto in forma singola ovvero da tutti i componenti di raggruppamenti, GEIE o aggregazioni).

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al relativo paragrafo, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti (numero e data iscrizione).

L'iscrizione all'Elenco è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.

Per la comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amm.ni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La verifica dei requisiti avverrà sul concorrente aggiudicatario.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice dei contratti pubblici):

1. **FATTURATO GLOBALE MINIMO** (anche ai fini della comprova: voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, let. vvvv), del Codice, **relativo ai migliori tre** degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato (inserire data: _____), per un importo **non inferiore a € 200'000,00**, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

La **comprova** del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di perso-ne mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La verifica dei requisiti avverrà sul concorrente aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla stazione appaltante.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti pubblici):

1. **ELENCO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA, di cui all'art. 3, let. vvvv), del Codice, ESPLETATI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI** antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato (inserire data: _____) e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (**servizi cd. analoghi**) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi

minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo minimo
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti Distinta: ARCHITETTONICO</i>	0,95	370.000,00	555.000,00
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	370.000,00	555.000,00
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	50.000,00	75.000,00
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	150.000,00	225.000,00
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	160.000,00	240.000,00

La **comprova** del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

La verifica dei requisiti avverrà sul concorrente aggiudicatario.

2. N. 2 “SERVIZI DI PUNTA” DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA, di cui all’art. 3, let. vvvv), del Codice, ESPLETATI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI antercedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato (inserire data: _____); con le seguenti caratteristiche:

- l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, n. 2 (due servizi) per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, **di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.**

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo minimo
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti Distinta: ARCHITETTONICO</i>	0,95	370.000,00	222.000,00
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.</i>	0,95	370.000,00	222.000,00
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	50.000,00	30.000,00
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	150.000,00	90.000,00
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	160.000,00	96.000,00

La **comprova** del requisito è fornita con le modalità di cui al precedente punto 9.3.1.

La verifica dei requisiti avverrà sul concorrente aggiudicatario.

Si precisa quanto segue:

- Ai fini della dimostrazione dei requisiti l'ANAC ha espressamente indicato che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche: 1) gli studi di fattibilità effettuati (anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; 2) i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata (per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE) e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento; 3) le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione; 4) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati (se il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo, importo che dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara); ecc. Si rinvia altresì alla Parte V delle Linee Guida n. 1/16 quanto alla qualificazione nell'ambito della stessa categoria edilizia, nonché alla Parte VI delle medesime Linee Guida quanto allo specifico servizio di verifica dei progetti.
- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv), del Codice dei contratti pubblici, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;
- trattandosi di affidamento di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, csp e cse, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di solo csp, oppure di solo cse; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- Come previsto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14 dicembre 2016, avente ad oggetto: alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n.1 (vedi: § 2.2.2.4) recanti *"Indirizzi generali*

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata, sia pure nella successiva fase di gara, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, è necessario, sia pure nella successiva fase di gara, che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi del § V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, Ai sensi del § V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, si precisa che tale criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità", mentre per le opere inquadrabili nella categoria "impianti", il predetto criterio non trova applicazione in quanto in tali casi nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, capo V);
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17/6/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere; si precisa che i servizi di cui al presente punto 9.3.2. (servizi di punta), per ognuna delle classi e categorie di cui alla su indicata tabella, non possono essere frazionati (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo IV.2.2.3.2.).

NOTA BENE: i servizi valutabili sono quelli ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la

prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

- Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei suindicati requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;
- Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

3. PERSONALE

STRUTTURA OPERATIVA MINIMA – PROFESSIONALITA' STIMATE:

Per lo svolgimento dell'incarico, l'operatore concorrente dovrà necessariamente disporre delle seguenti professionalità minime:

- a) **n. 1 progettista**, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla relativa Sezione del competente Ordine, responsabile della progettazione edile e architettonica;
- b) **n. 1 progettista strutturista**, in possesso di Laurea in Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla relativa Sezione del competente Ordine, responsabile della progettazione strutturale;
- c) **n. 1 tecnico abilitato**, in possesso di Laurea in Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla relativa Sezione del competente Ordine, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;
- d) **n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- e) **n. 1 tecnico iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno** ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, responsabile della progettazione antincendio;
- f) **n. 1 tecnico competente in acustica ambientale** ai sensi dell'Art. 2 legge 447/95 – DPCM 31/03/98, per l'espletamento dei servizi tecnici correlati;

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, 2016/2017/2018, non inferiore a n. 3 unità;

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 3 unità;

Si precisa che il **personale tecnico** comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

NOTA BENE: La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione dei seguenti documenti o equipollenti: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

La verifica dei requisiti avverrà sul concorrente aggiudicatario.

NOTA BENE:

- I. **Si precisa che è possibile che tutte le professionalità, coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni**, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice dei contratti pubblici;

NOTA BENE:

- II. **I professionisti persone fisiche che l'operatore economico concorrente intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:**
 - componente del RTP partecipante;
 - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
 - professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di dipendente, o di collaboratore coordinato e continuato o di consulente a progetto.

9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 48 del Codice, gli operatori economici che si presentano in forma associate devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini che seguono:

- il requisito di cui alla precedente **lettera A) (iscrizione elenco speciale)**, deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE o aderenti al contratto di rete, **compreso il giovane professionista**;
- I requisiti relativi al d.m. 263/2016 di cui alla **precedente lettera B)**, devono essere posseduti da

ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;

NOTA BENE: è obbligatoria la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016;

- il requisito di cui alla **precedente lettera C)** (iscrizione REGISTRO IMPRESE - CCIAA) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale di cui alla **precedente lettera D)**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dalla **precedente lettera E)**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio di cui alla **precedente lettera F)**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
- il requisito relativo al possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art.2 L.447/95-DPCM 31/03/1998, deve essere posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è / sono indicato/i come incaricato/i della prestazione per l'espletamento del servizio tecnico correlato;
- **IL REQUISITO DEL FATTURATO GLOBALE MINIMO**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- **IL REQUISITO DELL'ELENCO DEI SERVIZI CD. ANALOGHI** di cui al precedente **punto 1 - capacità tecnico - professionale**, deve essere posseduto come segue:
 - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il requisito deve essere posseduto, nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
 - b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** (rectius: quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria **STRUTTURE ID S.03**);
- **IL REQUISITO DEI SERVIZI DI PUNTA** di cui al precedente **punto 2 - capacità tecnico - professionale**, deve essere posseduto come segue:
 - a) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito deve essere posseduto nel complesso, fermo restando che **la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID

- deve essere posseduto da **un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile**;
- b) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che **la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale** (rectius: quella relativa alle opere della categoria **STRUTTURE ID S.03**);
- si richiama, altresì, l'art. 83, comma 8, del Codice, ai sensi del quale la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
 - il requisito del **PERSONALE** di cui al precedente punto 3, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui al medesimo punto 3, ai nota bene I. e II.;

NOTA BENE: I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del medesimo Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. Tale obbligo si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini che seguono:

Il requisito di cui alla precedente **lettera A)** (iscrizione elenco speciale), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti relativi al d.m. 263/2016 di cui al **precedente lettera B)**, devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;

Il requisito di cui alla **precedente lettera C)** (iscrizione REGISTRO IMPRESE - CCIAA), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale di cui alla **precedente lettera D)**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dalla **precedente lettera E)**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.

139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio di cui alla precedente lettera F), deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;

Il requisito relativo al possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art.2 L.447/95-DPCM 31/03/1998, deve essere posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è / sono indicato/i come incaricato/i della prestazione per l'espletamento del servizio tecnico correlato;

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui sopra, devono essere posseduti dal consorzio ai sensi del vigente art. 47 del Codice dei contratti pubblici.

ART.10 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente paragrafo 9 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al paragrafo 9 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

NOTA BENE: nel caso di dichiarazioni mendaci si **procede all'esclusione** del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle

risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecnica e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall'art. 105 del Codice, **nei limiti del 40%.**

ART. 12 - PRESA VISIONE DEL PROGETTO E SOPRALLUOGO

Il concorrente dovrà **obbligatoriamente** dichiarare di aver preso visione della documentazione di riferimento della presente procedura di cui al precedente art. 4.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso l'immobile oggetto di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni.... *[indicare i giorni]*.

La **richiesta di sopralluogo** deve essere inoltrata – a mezzo PEC - al R.U.P., al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.camerino.mc.it**; **l'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705 - RICHIESTA SOPRALLUOGO"**. La richiesta, digitalmente sottoscritta dal concorrente, deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail/PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

NOTA BENE: La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore del giorno

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

I sopralluoghi presso l'edificio potranno essere effettuati entro e non oltre il quinto giorno antecedente alla scadenza della presentazione dell'offerta. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata dalla stazione appaltante e dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione unitamente alla dichiarazione di aver preso visione della documentazione di gara.

ART 13 - ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Richiamando la delibera n. 359 del 29 marzo 2017 - e s.m.i con la quale il Consiglio dell'Autorità ha disposto l'esonero dal pagamento del contributo in sede di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, si evidenzia che l'esenzione in questione è applicata a tutti i soggetti attuatori/ stazioni appaltanti/ committenti ovvero gli operatori economici e pertanto ai fini dell'espletamento della gara in oggetto il contributo di cui sopra non è previsto.

ART. 14 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

1. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs 50/2016, la cauzione provvisoria non è richiesta per gli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

La garanzia deve essere prestata nelle forme, con i contenuti e le modalità di cui all'art. 93 citato. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui al D.M. 19.01.2018 n. 31.

Pertanto, conformemente a tale disposizione, l'offerta va corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, ai sensi dell'art. 93 del Codice, **pari a 2%** dell'importo corrispettivo base di euro 86.651,98, relativo alle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni e/o servizi integrativi (art. 3.2 - opzione di ampliamento), e precisamente di importo **pari ad € 1.733,04** (euro millesettecentotrentatre/04), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **NOTA BENE: tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula

del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore del Comune di Camerino** il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la **Tesoreria del Comune di Camerino** sul c/c corrispondente al codice **IBAN: IT 67 B 03111 68830 000000002094** e con la seguente causale "*Comune di Camerino: cauzione provvisoria appalto per servizi tecnici relativi all'intervento di RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA ALBERGO SAN PAOLO*";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

NOTA BENE: Si precisa che gli intermediari abilitati al rilascio delle polizze fideiussorie devono essere individuati tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

NOTA BENE: Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà avere

- **la seguente causale: "Comune di Camerino: cauzione provvisoria appalto per servizi tecnici relativi all'intervento di RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA ALBERGO SAN PAOLO";**
 - **come beneficiario il Comune di Camerino;**
- 2) essere intestate a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;**
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del **Comune**;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della SUA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

NOTA BENE: la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 8. Del Codice.

Quanto alla sottoscrizione della polizza:

- Qualora sottoscritta in forma digitale è sufficiente allegare il file in formato “.p7m” riportante le firme di sottoscrizione dell’agente che rilascia la polizza e del titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente che la sottoscrive.
- Qualora la polizza sia sottoscritta in formato cartaceo, il documento, comprensivo delle dichiarazioni circa le generalità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore, nonché dei documenti di identità deve essere trasformato in un formato statico [es. PDF/A nativo] e il documento informatico così formato sottoscritto con firma digitale in formato .p7m a cura del titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente.

NOTA BENE: per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti

NOTA BENE: in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate

NOTA BENE: è **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

NOTA BENE: è **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

NOTA BENE: **non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

2. Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l'affidatario dell'incarico professionale in oggetto (ivi compresa l’eventuale opzione di ampliamento) è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata, secondo le forme e le modalità indicate nel medesimo articolo. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, qualora previsti, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario del servizio, del documento di cui all'art. 103, comma 5, del Codice, presentato dall'affidatario, regolarmente vistato dal Comune, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Verifica Conformità del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutive decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Camerino.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.

Nel caso di variazione in aumento dell'importo contrattuale, l'affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattuale così incrementato, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

ART. 14 BIS – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Conformemente a quanto previsto, in materia di coperture assicurative, al paragrafo II, punto 4 delle linee guida n. 1 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", è richiesta una **polizza di responsabilità civile professionale** che deve coprire i anche rischi, ex art. 106, commi 9 e 10, del Codice, derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I professionisti non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

L'affidatario, pertanto, come previsto dalla disciplina e dagli atti di gara, prima della firma del contratto deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza di responsabilità civile professionale, che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione

della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, nonché la copertura dei danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione definitiva e esecutiva, con massimale almeno pari a € 500.000,00. La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati in relazione al presente appalto.

La polizza da responsabilità professionale deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 106 del Codice, resi necessarie in corso di esecuzione.

Sono da ritenersi, altresì, a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

E' a carico dell'aggiudicatario l'onere della stipula di **apposite polizze assicurative di responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto (ivi compresa quella relativa alle prestazioni opzionali), per un massimale non inferiore a € 500.000,00. L'affidatario è tenuto, entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. E' ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste in esecuzione del presente affidamento (ivi compreso quello relativo alle prestazioni opzionali).

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. E R.C.O.) che prevedano quale contraente il mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 500.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare al Comune l'originale ovvero la copia conforme delle polizze ed a presentare, ad ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

Il Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'affidatario solleva il Comune di Camerino da qualsiasi pretesa, azione o eccezione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo refuse.

L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque

causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni o a cause, direttamente o indirettamente, ad esso connesse.

ART. 15 - CONTENUTO DEL "Plico A – Documentazione amministrativa.zip"

Nel Plico A, dovranno essere inseriti i seguenti documenti e dichiarazioni:

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON AUTODICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione con le relative autodichiarazioni integrative, nella forma e con le modalità di cui all'allegato "**MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI INTEGRATIVE**", che cosatituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito e disciplinare di gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni sostitutive integrative devono essere **presentate e sottoscritte**:

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) in caso di società o consorzi stabili: dal legale rappresentante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- e) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti: dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- f) nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- g) in caso di avalimento, sia dal legale rappresentante del concorrente avvalente, che di quello ausiliario.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il modello della domanda dovrà essere trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m

15.2 AUTODICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

15.2.1. Autodichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice e nelle condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio 2017 e ss.mm.ii.;
- 2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016 In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati

aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di essere iscritto nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss. mm.ii., precisandone numero e data di iscrizione, ovvero (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;
4. dichiara di **non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici** di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 s.m.i. ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti.
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.camerino.mc.it/atti-generalis-cms/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-camerino/?a=> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
6. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al precedente **paragrafo 9.1.D**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
7. dichiara, con riferimento al professionista di cui al precedente **paragrafo 9.1.E**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs 81/2008;
8. dichiara, con riferimento al professionista di cui al precedente **paragrafo 9.1.F**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'interno;
9. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
10. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, compreso l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto;
11. in particolare, dichiara irrevocabilmente di rimanere vincolato, in caso di aggiudicazione del servizio principale di progettazione, alla esecuzione delle prestazioni relative al servizio opzionale (Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), secondo modalità e termini di cui

all'art. 16 dello schema di contratto, ed alle stesse condizioni economiche (ribasso unico percentuale) offerte in relazione al menzionato servizio principale di progettazione;

12. accetta il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole di seguito riprodotte:

Art. 5 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo):

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p."

Art. 5 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo):

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p."

Art. 6 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia):

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione."

Art. 6 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia):

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto"

13. accetta i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 28/12/2016 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di essere in regola con le disposizioni della L.68/99; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del

Codice;

16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune di Camerino a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

NOTA BENE: Il Comune di Camerino si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art.3 del DPR 184/2006.

17. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito

Per gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

19. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Le autodichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

Le autodichiarazioni integrative sono presentate e sottoscritte, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai precedenti punti da 1 a 19;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari **costituiti**/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai precedenti punti da 1 a 19;
 - **da ciascuna delle mandanti**/consorziate esecutrici, con riferimento ai precedenti punti 1 (integrazioni al DGUE), 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale), 12 (protocollo di legalità), 14 (operatori non residenti), 17 (privacy) e, ove pertinente, 18 o 19 (concordato preventivo).

La rete di cui al precedente paragrafo 5, lett. a), b) e c) della presente lettera d'invito si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le autodichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai precedenti punti precedenti punti 1 (integrazioni al DGUE), 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale), 12 (protocollo di legalità), 14 (operatori non residenti), 17 (privacy) e, ove pertinente, 18 o 19 (concordato preventivo).

Le suddette autodichiarazioni, di cui ai **punti da 1 a 19**, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.2.3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 20) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 21) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura.

Il modello della domanda di partecipazione e autodichiarazioni integrative, corredato degli allegati, dovrà essere trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m.

15.3 "PASSOE", di cui all'art.2, comma 3. Lett. b, della Delibera ANAC157/2016 relativo al concorrente e all'eventuale ausiliaria. E' il documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass - di cui all' art. 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 157/2016 dell'ANAC. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originaria, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell' operatore economico partecipante. Si precisa che:

- i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. ed i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;

Tale documento (PassOE) dovrà essere trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m, secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

15.4 (eventuale) Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo;

In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere prodotto l'atto costitutivo del raggruppamento (art. 48, commi 12 e 13 del Dlgs n. 50/2016) o copia autentica dello stesso.

Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata.

Al legale rappresentante del Mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale. È ammesso che il mandato e la procura speciale risultino entrambi da unico atto.

Tale documento (PassOE) dovrà essere trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m, secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

15.5 Eventuali documenti inerenti l'avvalimento di cui all'art. 89 del *Dlgs. 50/2016*.

Il concorrente indica la denominazione di ciascun operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento compilando l'apposito allegato **MODELLO 1.2 – Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario, allegando per ciascuna ausiliaria i seguenti documenti:**

- **DGUE in formato elettronico**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- **Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice**, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice** sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- **Contratto di avvalimento**, in originale o copia conforme, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- **PASSOE dell'ausiliaria**.

Tale documento (PassOE) dovrà essere trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m, secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

15.6 documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui al precedente paragrafo 14), comprensivo, nel caso di polizza fideiussoria, sia della Scheda Tecnica, sia delle condizioni generali di assicurazione, con **allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice**. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione. Per le relative modalità e forme di produzione e sottoscrizione si richiama quanto previsto nel precedente paragrafo 14);

15.7 in caso di subappalto: si rinvia al disposto di cui al relativo paragrafo 11);

15.8 certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante **l'avvenuto sopralluogo**;

15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete –soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

NOTA BENE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere trasformata in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritta con firma digitale in formato .p7m.

15.10 DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o s.m.i, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1.1 – Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), secondo quanto di seguito indicato.

Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18.07.2016.

E' obbligatorio, **pena l'esclusione**, la compilazione delle seguenti parti:

- Parte II - Sezione C (in caso di ricorso all'avvalimento);
- Parte III – Motivi di esclusione;
- Parte IV – Criteri di selezione
- Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice (parte III "Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice" del DGUE),

va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui alla precedente nota che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera d'invito.

Il concorrente deve quindi dichiarare:

- I. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di trasmissione della lettera d'invito;
- II. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- III. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti cessati, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati.

Il DGUE è **sottoscritto** dai seguenti soggetti:

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i componenti dello studio associato o dell'associazione; nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, società di professionisti e società di ingegneria, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato e sottoscritto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- d) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- e) nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- f) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE dovrà essere trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m.

Si richiama quanto segue:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione integrativa** a firma digitale dell'ausiliaria nei termini di cui al relativo paragrafo;
- 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta con firma digitale** da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) **originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) **PASSOE dell'ausiliaria.**

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3), si deve utilizzare l'apposito Modello "Avvalimento", come parte integrante e sostanziale.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui alla presente lettera d'invito;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria richiesto dalla presente lettera d'invito;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica richiesti dalla presente lettera d'invito ;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, secondo le modalità di cui sopra, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda , le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera d'invito.

ART.16 – CONTENUTO DEL “Plico B - Offerta tecnica.zip” (max 70 punti)

Nel “Plico B – Offerta tecnica.zip” devono essere contenuto, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

16.1 con riferimento al seguente criterio di valutazione:

A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
A1	GRADO DI ANALOGIA CON L'INTERVENTO OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
A2	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE
A3	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
A4	LEGGIBILITA' E COMPLETEZZA DELLA RAPPRESENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE TECNICA illustrativa di **massimo tre servizi** relativi ad interventi ritenuti dal concorrente (intendendosi tale il soggetto che, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto) significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, svolti negli ultimi 10 anni.

ATTENZIONE:

- a) non saranno presi in considerazione i servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;
- b) per ogni intervento dovrà essere predisposta la seguente tabella informativa:

CLASSE E CATEGORIA	RUOLO SVOLTO NEL SERVIZIO	OGGETTO DEL SERVIZIO	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO DEL SERVIZIO	PERIODO PRESTAZIONE	LIVELLO PROGETTAZIONE			ESECUZIONE DELL'INTERVENTO			OPERA REALIZZATA (SI/NO)
							PRELIMINARE (SI/NO)	DEFINITIVO (SI/NO)	ESECUTIVO (SI/NO)	D.L. (SI/NO)	C.S.P. (SI/NO)	C.S.E. (SI/NO)	
				€	€								

c) per ogni servizio potranno essere presentate un numero massimo di:

- 6 (sei) cartelle per la relazione descrittiva;
- 2 (due) fogli in formato standard di elaborati grafici;
- 2 (due) stampe in formato standard per la documentazione fotografica

NOTA BENE: per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con non più di 30 (trenta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A3 e non superiore ad A1 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc.); per stampe in formato standard si intendono le foto riportate in fogli A4; non sono computati gli indici e i sommari e le copertine;

d) l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

16.2 con riferimento al seguente criterio di valutazione:

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
B1	INDIVIDUAZIONE DELLE TEMATICHE PRINCIPALI
B2	DESCRIZIONE DELLO SVILUPPO DELLE POSSIBILI SOLUZIONI PROGETTUALI
B3	INDICAZIONE DELLE RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

RELAZIONE TECNICA illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

La relazione dovrà illustrare in particolare i seguenti punti:

- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- b) le azioni e le soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- c) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste compresa l'attività di D.L. e C.S.E, evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.) nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Inoltre particolare rilevanza assumerà l'illustrazione delle modalità mediante le quali si intende conseguire il prescritto

livello di conoscenza LC3

- d) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto alla documentazione di gara;
- e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio illustrando la coerenza con la concezione progettuale e con le caratteristiche metodologiche dell'offerta del gruppo di lavoro proposto, anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza attraverso:
 - l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della parte IV delle linee guida n.1 ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" del 21 febbraio 2018, delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
 - l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

ATTENZIONE:

1. la relazione tecnica illustrativa deve essere contenuta entro il numero massimo di:
 - 15 (quindici) cartelle;
 - 5 (cinque) fogli in formato A3 di elaborati grafici;

NOTA BENE: per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; i fogli in formato A3 potranno illustrare la prestazione con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc.); non sono computati gli indici e i sommari e le copertine;

2. le prestazioni previste nella relazione tecnica diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere;
3. le proposte presentate devono essere concrete, fattibili e non condizionate al verificarsi di eventi estranei; non possono essere pertanto presentate proposte in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto di affidamento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili, tantomeno proposte equivoche o alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione; in caso contrario, la proposta non sarà valutata e verrà attribuito il coefficiente zero;
4. l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
5. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** pena l'esclusione, dalla relazione non deve risultare alcun

elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

16.3 con riferimento al seguente criterio di valutazione:

C CRITERI AMBIENTALI MINIMI	
C1	CAPACITA' TECNICA DEI PROGETTISTI (par. 2.6.1 dell'Allegato al D.M. 11/10/2017)

- Copia **ATTESTATO**, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, in corso di validità, che certifichi il cd. professionista esperto, ossia la professionalità sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, di almeno uno dei professionisti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, ovvero, copia **DOCUMENTAZIONE** attestante che almeno uno di tali professionisti è in regola con i crediti di mantenimento professionale.

NOTA BENE: Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio C, l'operatore economico partecipante è tenuto a specificare la parte della progettazione demandata al professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” o equivalente. La strutturazione del gruppo di lavoro con l'indicazione del professionista di cui sopra dovrà, quindi, risultare sia dalla domanda di partecipazione, sia dalla documentazione acclusa nell'offerta tecnica (organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione). Il professionista accreditato nei termini sopra esposti e firmatario della progettazione potrà assumere, tra l'altro, lo status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua o collaboratore a progetto.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica, da inserire nel “Plico B – Offerta Tecnica.zip”, dovrà essere trasformata in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritta con firma digitale in formato .p7m, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica o temporale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

La documentazione deve, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

ART.17 – CONTENUTO DEL “Plico C - OFFERTA ECONOMICA.zip ” (max 30 punti)

Nel “**Plico C - OFFERTA ECONOMICA.zip**” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

L'OFFERTA ECONOMICA: da rendersi secondo il “Modello 3) – Offerta economica”, contenente la dichiarazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull'importo posto a base di

gara, pari ad € 113.308,26 Iva e Cnpaia esclusi, per l'**affidamento principale dei servizi oggetto della presente procedura** (*prestazione principale: - b.II) progettazione definitiva, - b.III) progettazione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*).

Il ribasso percentuale unico così formulato dal concorrente si applica anche all'importo corrispettivo stimato, pari ad € 86.651,98, relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni e/o servizi integrativi (*opzione di ampliamento di cui al precedente paragrafo 3.2 della presente lettera di invito*) che il Comune di Camerino, ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10.05.2018 s.m.i., si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario dei menzionati servizi di progettazione, alle stesse condizioni offerte per l'affidamento principale.

Si precisa quanto segue:

- a) a pena di esclusione, in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;
- b) Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- c) trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il Modello 3) dovrà essere trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa con le medesime modalità la relativa procura.

ART. 18 MODALITÀ DI CRIPTAZIONE DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO "Plico A – Documentazione amministrativa.zip"

Il plico informatico dovrà contenere tutti i modelli relativi alla documentazione amministrativa sopra indicati, opportunamente sottoscritti, che dovranno essere raccolti in un unico file con formato ".zip" denominato **"Plico A – Documentazione amministrativa.zip"**

Il suddetto file dovrà essere criptato tramite l'utilizzo del software di criptazione "Encrypto" scaricabile gratuitamente sul sito del produttore sia per sistema operativo Windows che Mac, <https://macpaw.com/encrypto>

È obbligatorio l'utilizzo del software "Encrypto" al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'apertura

delle buste con un unico software con l'obiettivo di uniformare le procedure.

Al seguente link è inoltre disponibile un manuale operativo per la criptazione dei plichi:

<https://.....>

Avvertenze di carattere generale per la criptazione:

- a) È consigliabile posizionare il file da criptare all'interno del disco C:\ del computer o comunque su percorsi di rete brevi. In caso contrario potrebbe non essere possibile criptare il file o la creazione di un file criptato non contenente alcun file;
- b) Dopo aver criptato i plichi, si consiglia di verificare che la dimensione complessiva dei 2 file da inviare non superi la dimensione complessiva di 25 MB. Pertanto si ritiene opportuno firmare i documenti, già trasformati in formato ".pdf/A", direttamente con firma digitale, senza preventivamente ricorrere alla firma autografa ed alla successiva acquisizione tramite scansione. Nel caso in cui i 25 MB vengano comunque superati, si consiglia di comprimere i vari file in formato ".pdf" prima della firma digitale mediante appositi programmi disponibili gratuitamente online (es: <https://smallpdf.com/it/comprimere-pdf>, https://www.ilovepdf.com/it/comprimere_pdf, <https://pdfcompressor.com/it/> ed altri) o free per pc (es: ORPALIS PDF Reducer per pc scaricabile dal sito <https://pdfreducer.orpalis.com/>);
- c) Dopo la criptazione di un plico si consiglia di verificare la dimensione del file criptato che, in genere deve corrispondere alla dimensione del file non criptato in formato ".zip".

NOTA BENE: La chiave di decriptazione dovrà essere conservata a cura dell'operatore economico e dovrà essere composta, a pena di esclusione, da almeno 10 caratteri alfanumerici (lettere e/o cifre).

NOTA BENE: La stessa chiave di decriptazione del PLICO A dovrà essere inviata alla stazione appaltante con separata pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it, entro le ore 24:00 del giorno precedente l'apertura dei plichi, a pena di esclusione. L'oggetto della PEC relativa alla chiave alfanumerica del Plico A dovrà contenere la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705 - CHIAVE PLICO A".

Per l'invio della chiave di decriptazione del plico A è richiesto l'utilizzo del Modello 2A) predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il Modello 2A), a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

Il Modello 2A) dovrà essere compilato e, quindi, trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

ART. 19 - MODALITÀ DI CRIPTAZIONE DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO “Plico B - Offerta tecnica.zip”

Il plico informatico dovrà contenere tutta la documentazione sopra indicata, opportunamente sottoscritta, che dovrà essere raccolta in un unico file con formato “.zip” denominato **“Plico B - Offerta tecnica.zip”**

Il suddetto file dovrà essere criptato tramite l'utilizzo del software di criptazione “Encrypto” scaricabile gratuitamente sul sito del produttore sia per sistema operativo Windows che Mac, <https://macpaw.com/encrypto>

È obbligatorio l'utilizzo del software “Encrypto” al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'apertura delle buste con un unico software con l'obiettivo di uniformare le procedure.

Al seguente link è inoltre disponibile un manuale operativo per la criptazione dei plichi:

<https://.....>

Avvertenze di carattere generale per la criptazione:

- a) È consigliabile posizionare il file da criptare all'interno del disco C:\ del computer o comunque su percorsi di rete brevi. In caso contrario potrebbe non essere possibile criptare il file o la creazione di un file criptato non contenente alcun file;
- b) Dopo aver criptato i plichi, si consiglia di verificare che la dimensione complessiva dei 2 file da inviare non superi la dimensione complessiva di 25 MB. Pertanto si ritiene opportuno firmare i documenti, già trasformati in formato “.pdf/A”, direttamente con firma digitale, senza preventivamente ricorrere alla firma autografa ed alla successiva acquisizione tramite scansione. Nel caso in cui i 25 MB vengano comunque superati, si consiglia di comprimere i vari file in formato “.pdf” prima della firma digitale mediante appositi programmi disponibili gratuitamente online (es: <https://smallpdf.com/it/comprimere-pdf>, https://www.ilovepdf.com/it/comprimere_pdf, <https://pdfcompressor.com/it/> ed altri) o free per pc (es: ORPALIS PDF Reducer per pc scaricabile dal sito <https://pdfreducer.orpalis.com/>);
- c) Dopo la criptazione di un plico si consiglia di verificare la dimensione del file criptato che, in genere deve corrispondere alla dimensione del file non criptato in formato “.zip”.

NOTA BENE: La chiave di decriptazione del PLICO B dovrà essere conservata a cura dell'operatore economico e dovrà essere composta, a pena di esclusione, da almeno 10 caratteri alfanumerici (lettere e/o cifre).

NOTA BENE: A pena di esclusione, la stessa chiave di decriptazione del PLICO B dovrà essere inviata con separata pec, solo dopo apposita richiesta della Stazione Appaltante, entro il termine che verrà indicato a mezzo pec con apposita comunicazione, contenente anche l'indicazione della data e dell'orario della seduta di apertura delle offerte tecniche.

NOTA BENE: L'oggetto della PEC relativa all'invio della chiave alfanumerica del Plico B dovrà contenere la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705 - CHIAVE PLICO B”;

Per l'invio della chiave di decriptazione del plico B è richiesto l'utilizzo del Modello 2B) predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il Modello 2B), a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

Il Modello 2B) dovrà essere compilato e, quindi, trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

ART. 20 - MODALITÀ DI CRIPTAZIONE DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO “Plico C - OFFERTA ECONOMICA.zip”

Il plico informatico, **a pena di inammissibilità dell'offerta**, dovrà contenere il MODELLO 3) relativo all'offerta economica che dovrà essere compattato in un file con formato “.zip” denominato **“Plico C - OFFERTA ECONOMICA.zip”**.

Il suddetto file dovrà essere criptato tramite l'utilizzo del software di criptazione “Encrypto” scaricabile gratuitamente sul sito del produttore sia per sistema operativo Windows che Mac, <https://macpaw.com/encrypto>

È obbligatorio l'utilizzo del software “Encrypto” al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'apertura delle buste con un unico software con l'obiettivo di uniformare le procedure.

Al seguente link è inoltre disponibile un manuale operativo per la criptazione dei plichi:
<https://.....>

Avvertenze di carattere generale per la criptazione:

- a) È consigliabile posizionare il file da criptare all'interno del disco C:\ del computer o comunque su percorsi di rete brevi. In caso contrario potrebbe non essere possibile criptare il file o la creazione di un file criptato non contenente alcun file;
- b) Dopo aver criptato i plichi, si consiglia di verificare che la dimensione complessiva dei 2 file da inviare non superi la dimensione complessiva di 25 MB. Pertanto si ritiene opportuno firmare i documenti, già trasformati in formato “.pdf/A”, direttamente con firma digitale, senza preventivamente ricorrere alla firma autografa ed alla successiva acquisizione tramite scansione. Nel caso in cui i 25 MB vengano comunque superati, si consiglia di comprimere i vari file in formato “.pdf” prima della firma digitale mediante appositi programmi disponibili gratuitamente online (es: <https://smallpdf.com/it/comprimere-pdf>, https://www.ilovepdf.com/it/comprimere_pdf, <https://pdfcompressor.com/it/> ed altri) o free per pc (es: ORPALIS PDF Reducer per pc scaricabile dal sito <https://pdfreducer.orpalis.com/>);
- c) Dopo la criptazione di un plico si consiglia di verificare la dimensione del file criptato che, in genere deve corrispondere alla dimensione del file non criptato in formato “.zip”.

NOTA BENE: La chiave di decriptazione del PLICO C dovrà essere conservata a cura dell'operatore economico e dovrà essere composta, a pena di esclusione, da almeno 10 caratteri alfanumerici (lettere e/o cifre).

NOTA BENE: A pena di esclusione, la stessa chiave di decriptazione del PLICO C dovrà essere inviata con separata pec, solo dopo apposita richiesta della Stazione Appaltante, entro il termine che verrà indicato a mezzo pec con apposita comunicazione, contenente anche l'indicazione della data e dell'orario della seduta di apertura delle offerte economiche.

NOTA BENE: L'oggetto della PEC relativa all'invio della chiave alfanumerica del Plico C dovrà contenere la seguente dicitura: **"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CASA ALBERGO SAN PAOLO – ID OPERA: 4505 - CIG: 8109592705 - CHIAVE PLICO C"**;

Per l'invio della chiave di decriptazione del plico C è richiesto l'utilizzo del Modello 2C) predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il Modello 2C), a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

Il Modello 2C) dovrà essere compilato e, quindi, trasformato in un formato statico [es. pdf/a nativo] e sottoscritto con firma digitale in formato .p7m, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

ART. 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, in base ai seguenti elementi ai quali verranno attribuiti i rispettivi punteggi secondo i criteri più avanti elencati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	punteggio
Offerta tecnica/qualitativa	70
Offerta economica/quantitativa	30
Totale	100

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, di cui al paragrafo VI Linee Guida n.2 del 21.09.2016:

- $C(a) = \sum n [W_i \cdot V(a)_i]$ dove:
- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;

- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- Σn = sommatoria.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore. In caso di parità del punteggio finale il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. **All'offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 70 punti.** I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri, pesi e subpesi:

ELEMENTI QUALITATIVI				
CRITERI DI VALUTAZIONE				FATTORI PONDERALI
A	PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da servizi relativi a n. 3 interventi significativi, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, svolti negli ultimi 10 anni			
	A1	Grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione	8	30
		<i>Criterio motivazionale:</i> Saranno premiate le progettazioni attinenti all'oggetto dell'affidamento in termini di caratteristiche tecniche ed entità delle opere e le progettazioni complesse riguardanti le categorie oggetto dell'affidamento o di complessità superiore		
	A2	Progettazione architettonica e strutturale	12	
		<i>Criterio motivazionale:</i> Saranno premiati i progetti che permettano di valutare la massima funzionalità dell'opera progettata, anche con il fine di ottimizzare il costo globale di realizzazione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera		
	A3	Progettazione impiantistica	7	
		<i>Criterio motivazionale:</i> Saranno premiati i progetti che permettano di valutare, attraverso un sistema integrato edificio-impianto, il livello di risparmio energetico, sia con l'utilizzo di soluzioni edilizie che riguardano l'involucro dell'edificio e sia con l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative che consentano una piena versatilità degli impianti		
	A4	Leggibilità e completezza della rappresentazione	3	
		<i>Criterio motivazionale:</i> Saranno valutate la leggibilità e la completezza della rappresentazione documentale dei progetti presentati e la capacità di renderne comprensibili i contenuti progettuali		
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA Qualità dell'esecuzione del servizio e adeguatezza della struttura			
	B1	Individuazione delle tematiche principali	10	37
		<i>Criterio motivazionale:</i> Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, coerente ed esauritivo: le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione		
	B2	Descrizione dello sviluppo delle possibili soluzioni progettuali	20	

		Criterio motivazionale: Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso ed efficace, nonché più esaustivo: - le azioni e le soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere - le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste compresa l'attività di D.L. e C.S.E, evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.) nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Inoltre particolare rilevanza assumerà l'illustrazione delle modalità mediante le quali si intende conseguire il prescritto livello di conoscenza LC3 - le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto alla documentazione di gara		
	B3	Indicazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio Criterio motivazionale: Saranno valutate le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio attraverso una relazione che illustri la coerenza con la concezione progettuale e con le caratteristiche metodologiche dell'offerta del gruppo di lavoro proposto, anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza attraverso: - l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente (con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della parte IV delle linee guida n.1 ANAC) delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche - l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione	7	
C	C.A.M. - CRITERI AMBIENTALI MINIMI			
	C1	Capacità tecnica dei progettisti (par. 2.6.1 dell'allegato al D.M. 11/10/2017) Criterio motivazionale: Sarà attribuito un punteggio premiante al professionista (anche interno ad una qualunque struttura di progettazione concorrente), esperto sugli aspetti ecologici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating Systems) di livello nazionale o internazionale (ad es. CasaClima, Breeam, Itaca, Leed, Well)	3	3

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **n. 40 punti per il punteggio tecnico complessivo della precedente tabella**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

NOTA BENE: RIPARAMETRAZIONE SI

Considerata la predetta soglia di sbarramento, al fine di evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione, **si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica, che sono pari o superiori a 40 (quaranta) punti, attribuendo all'offerta tecnica migliore il punteggio max di 70 punti e riproporzionando le altre offerte.**

ATTENZIONE: Nella redazione dell'offerta tecnica il concorrente non dovrà inserire elementi di natura economica e/o elementi prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica qualitativa avverrà applicando il **metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente**, seguendo le linee guida riportate dall'ANAC per le gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, per ciascun criterio o sub criterio, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella, un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato [V(a)i] sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame *[la stazione appaltante, indipendentemente dal metodo prescelto, indica il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: "della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame")]*.

INDICAZIONI IN CASO DI UN SOLO CONCORRENTE AMMESSO

Se vi è un solo concorrente ammesso, le operazioni di gara prevederanno esclusivamente la verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e la compatibilità della stessa con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara.

ELEMENTI QUANTITATIVI		
CRITERIO DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI
	Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull'importo complessivo dei servizi posti a base di gara	30

Valutazione dell'offerta economica (valutazione quantitativa): max punti 30.

La valutazione dell'offerta economica (elementi quantitativi), in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «Offerta Economica»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

Assegnazione punteggio al ribasso percentuale sull'importo complessivo dei servizi a base di gara

La valutazione avverrà come segue:

- Al/ai concorrente/i che offrirà/nno il **ribasso più alto** verrà assegnato il **coefficiente 1** e quindi il **punteggio massimo pari a 30**.
- Al concorrente che offrirà **ribasso percentuale pari allo zero** (e cioè confermerà la base d'asta)

verrà assegnato il **coefficiente 0** e quindi un **punteggio pari a 0**.

Per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito, come sopra specificato, ai valori degli elementi offerti più convenienti per l'ente committente, e il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto, il punteggio verrà assegnato con la formula sotto riportata:

- $P(a) = 30 \cdot R(a) / R_{max}$

dove:

- $P(a)$ = punteggio dell'offerta (a)
- $R(a)$ = ribasso offerto dal concorrente a
- R_{max} = ribasso massimo

ATTENZIONE:

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta con il più alto punteggio finale dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più elevato della componente tecnico qualitativa dell'offerta; in caso di ulteriore parità si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

NOTA BENE:

- **In presenza di un'unica offerta**, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.
- Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.
- In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si applica l'art. 95, comma 15, del Codice.

ART.22 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

La Commissione di gara, procederà all'apertura, nella prima seduta pubblica, dei plichi e sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- 1) verificare la data e l'ora di presentazione delle offerte pervenute, escludendo quelle fuori termine;
- 2) verificare la data e l'ora di ricezione delle chiavi alfanumeriche relative alla documentazione amministrativa, escludendo le offerte per le quali non siano pervenute o siano pervenute fuori termine le chiavi alfanumeriche necessarie all'apertura della busta amministrativa;
- 3) verificare che la chiave alfanumerica della busta amministrativa non consenta anche l'apertura dell'offerta tecnica ed economica;
- 4) verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta A e, in caso negativo, ad escluderle dalle successive fasi di gara;
- 5) verificare la presenza di eventuali situazioni di collegamento e/o controllo tra i concorrenti;

- 6) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti integrazioni o chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara.

Completata la valutazione della documentazione amministrativa per tutti gli operatori economici, sarà inviata a mezzo pec apposita comunicazione contenente l'indicazione della data e dell'orario della seduta di apertura delle offerte tecniche ed i termini di invio delle chiavi alfanumeriche necessarie all'apertura della stesse.

La Commissione di gara, nel giorno stabilito di convocazione della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche procede a:

- 1) verificare la data e l'ora di ricezione delle chiavi alfanumeriche relative all'offerta tecnica, escludendo gli operatori economici per i quali non siano pervenute o siano pervenute fuori termine le chiavi alfanumeriche necessarie all'apertura dell'offerta tecnica;
- 2) aprire i plichi contenenti le offerte tecniche, elencandone ricognitivamente il contenuto;
- 3) esaminare, in seduta riservata, le offerte tecniche medesime e attribuirà i punteggi relativi con il metodo sopra citato.

Completata anche la valutazione della documentazione dell'offerta tecnica per tutti gli operatori economici, sarà inviata a mezzo pec apposita comunicazione contenente l'indicazione della data e dell'orario della seduta di apertura delle offerte economiche ed i termini di invio delle chiavi alfanumeriche necessarie all'apertura della stesse.

La Commissione di gara, nel giorno stabilito di convocazione della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche procede a:

- 1) dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- 2) verificare la data e l'ora di ricezione delle chiavi alfanumeriche relative all'offerta economica, escludendo gli operatori economici per i quali non siano pervenute o siano pervenute fuori termine le chiavi alfanumeriche necessarie all'apertura dell'offerta economica;
- 3) aprire i plichi contenenti le offerte economiche e dare lettura dei ribassi ai quali verranno attribuiti i punteggi relativi con il metodo sopra citato.
- 4) determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri sopra riportati.

NOTA BENE: Costituisce motivo di esclusione la trasmissione di chiavi alfanumeriche che non permettano l'apertura dei plichi.

Art. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dal competente organo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri effettivi e n. 1 membro supplente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul sito internet di questo Ente nella specifica pagina riservata alla presente procedura la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 24 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

- La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata anche attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC.
- Per la comprova dei requisiti speciali si rinvia ai precedenti rispettivi articoli.
- Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PassOE**", da produrre in sede di partecipazione alla gara.
- Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PassOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. La stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività in questione.

ART. 25 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, da verificare sulla base dei punteggi effettivi e non riparametrati, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P., richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici** giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante, su attestazione del R.U.P. che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. La commissione formula la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Con la proposta di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo, la commissione giudicatrice chiude le operazioni di gara e trasmette al R.U.P. tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa che:

- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;**
- **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione appaltante, motivatamente può sospendere, rinviare, revocare o annullare il presente procedimento di aggiudicazione ed i relativi atti e provvedimenti, senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna eccezione e/o pretesa per qualsiasi titolo o ragione..**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la S.A. ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, ha facoltà di richiedere al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Procede, inoltre, a richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice ed a verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La S.A., previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione è comunque subordinata al positivo controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità secondo i termini previsti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016.

A decorrere dall'aggiudicazione, la S.A. procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la S.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La S.A. procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la S.A. procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (c.d. codice anti mafia).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3 el D. Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve produrre la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. Ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze del 19 gennaio 2018, n. 31;

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve produrre al Comune originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Comune ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella progettazione che possano determinare a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve produrre **apposite polizze assicurative di responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto (ivi compresa quella relativa alle prestazioni opzionali), per un massimale non inferiore a € 500.000,00. A tal fine, l'affidatario è, quindi, tenuto, a stipulare le predette apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre le seguenti autodichiarazioni:

- a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
- b) indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
- c) indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Art. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Macerata, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

Art. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., ove ancora applicabile. I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione, della successiva stipula ed esecuzione del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di pervenire alla stipula del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Camerino, avente sede legale in 62032 Camerino (MC), Corso Vittorio Emanuele II, n. 17, e sede provvisoria in 62032

Camerino (MC), Via Le Mosse n. 19. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in 62032 Camerino (MC), Via Le Mosse n. 19. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Camerino.

Art. 29 – ULTERIORI INDICAZIONI

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti e nel Regolamento e, più in generale, alla vigente normativa in materia di contratti pubblici ed in materia di ricostruzione post sisma Centro Italia 2016, ivi compreso il D.L. n. 189/2016 conv. in L. n. 229/2016 s.m.i. e normativa speciale emanata a seguito dei predetti eventi sismici.

Art. 30 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e della Struttura che ha disposto l'iscrizione nell'Elenco dei professionisti, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'Elenco dei professionisti previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito positivo.
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo e/o la cancellazione dall'elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti

di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- In quanto compatibile con il presente affidamento, impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- In quanto compatibile con il presente affidamento, impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Distinti saluti

ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO :

- **MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI INTEGRATIVE;**
- **MODELLO 1.1 – MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE);**
- **MODELLO 1.2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO;**
- **MODELLO 2A – Chiave Plico A;**
- **MODELLO 2B – Chiave Plico B;**
- **MODELLO 2C – Chiave Plico C;**
- **MODELLO 3 – OFFERTA ECONOMICA;**
- **CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, recante CALCOLO DEL CORRISPETTIVO;**
- **SCHEMA DI CONTRATTO.**
- **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

Luogo e data

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Loredana Marinsaldi

Il Responsabile del 3^ Settore
Ing. Marco Orioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa